Collegio Nazionale dei Probiviri
di Forza Italia
SENTENZA
Procc. nn. 11 e 11bis/2026
Ricorso dei soci Alessandro Carrazza, Luigi Cerruti, Raffaele De Rosa, Giuseppe Conte e Giuseppe Bicchielli per l'impugnazione del Congresso Regionale Campania 2026

Componenti del Collegio:
Sen. Guido Walter Cesare Viceconte – Presidente
Avv. Eleonora d'Avack – Segretario relatore
On. Lorena Milanato
On. Maria Spena
Sen. Massimo Ferro
Dott. Eugenio Leopardi

Con ricorso in data 19 settembre 2026, i soci Giuseppe Conte e Giuseppe Bicchielli hanno impugnato l'esito del Congresso Regionale della Campania tenutosi a Napoli il 9 settembre 2026 nel quale è risultato eletto Segretario l'on. Fulvio Martusciello unitamente alla lista dei componenti della Segreteria Regionale a lui collegata.
I ricorrenti hanno denunciato l'irregolarità dell'intera procedura congressuale, dalla convocazione sino alla proclamazione degli eletti e, per l'effetto, hanno chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del Congresso Regionale della Campania del 9 settembre 2026 e degli atti presupposti e conseguenti. Il Sig. Conte si qualificava quale socio iscritto per le annualità 2025 e 2026 e candidato in pectore alla carica di Segretario Regionale, mentre l'On. Giuseppe Bicchielli quale socio e Presentatore Politico della predetta candidatura.
A sostegno del ricorso Conte - Bicchielli venivano dedotti, in sintesi: la violazione dell'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento dei Congressi regionali a fronte dell'asserita omissione, nella convocazione, del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature; l'illegittimo diniego dell'accesso agli elenchi degli aventi diritto in violazione delle Disposizioni dell'11 febbraio 2026; l'erronea applicazione dell'art. 9 dello Statuto con riferimento al requisito di elettorato passivo del Sig. Conte; l'illegittimità del diniego della qualità di Presentatore Politico

dell'On. Bicchielli; l'illegittimità dell'elezione per acclamazione del Segretario Regionale e della proclamazione della Segreteria Regionale; nonché l'illegittimità della concentrazione del Congresso in un unico seggio e dell'anticipata conclusione dei lavori in violazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento per lo svolgimento dei Congressi Regionali. Il ricorso contestava l'intero procedimento congressuale dalla fase preparatoria sino alla proclamazione degli eletti.

Con separato ricorso trasmesso in pari data, anch'esso proposto avverso il medesimo Congresso, Carrazza, Luigi Cerruti e Raffaele De Rosa, chiedevano parimenti la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del Congresso regionale e dei relativi atti.

Il ricorso è fondato su censure in larga parte coincidenti con quelle presentate nel ricorso Conte - Bicchielli, differenziandosi essenzialmente quanto alle specifiche posizioni soggettive dei ricorrenti e, in particolare, alle ragioni relative alla mancata formazione delle candidature *in pectore* del Carrazza e del Conte, nonché alla posizione dell'On. Giuseppe Bicchielli quale Presentatore Politico.

Entrambi i ricorsi chiedevano, in via preliminare, la sospensione provvisoria degli effetti della proclamazione del Segretario Regionale e della Segreteria Regionale; in via principale, la nullità o l'annullamento del Congresso del 9 settembre 2026, con rinvio agli organi competenti per le conseguenti determinazioni ai fini della riconvocazione del Congresso; in subordine, la rinnovazione delle operazioni elettorali a scrutinio segreto, con seggi provinciali e apertura per almeno cinque ore ed in ulteriore subordine l'accertamento dell'illegittimità dei singoli atti del procedimento congressuale per omessa indicazione del numero delle firme nella convocazione del 28 luglio 2026 nonché del diniego delle credenziali di accesso agli elenchi. I ricorrenti formulavano, altresì, istanze istruttorie e chiedevano la riunione dei due procedimenti.

Il Collegio, riunitosi nella sessione del 23 settembre 2026, considerata l'identità delle questioni sottoposte alla propria cognizione dai ricorrenti, disponeva la riunione dei procedimenti e rinviava all'udienza del 21 ottobre 2026 per esame delle controdeduzioni del Responsabile Nazionale del Settore Organizzazione, del Segretario Regionale eletto, del legale rappresentante del Movimento e del Presidente del seggio congressuale cui i ricorsi venivano trasmessi in data 25 settembre con concessione del termine di 15 giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

Alla stessa udienza, esaminata la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della proclamazione, il Collegio decideva di respingerla non essendo stato allegato né provato il concreto pregiudizio che sarebbe derivato ai ricorrenti dalla mancata sospensione e considerato che, in caso di accoglimento del ricorso, la declaratoria

di nullità o l'annullamento del Congresso Regionale avrebbero travolto tutti gli atti *medio tempore* compiuti dal Segretario e dalla Segreteria Regionali.

In data 5 ottobre 2026, inviava le proprie note difensive **Fulvio Martuscielllo** deducendo la mancanza, in capo ai ricorrenti Carrazza e Bicchielli, dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 9 dello Statuto e chiedendo il rigetto del ricorso. Con riferimento alla specifica posizione del Carrazza, produceva una dichiarazione del Segretario Provinciale Roberto Celano che negava di aver ricevuto la scheda di adesione per l'anno 2025.

Con memoria in data 8 ottobre 2026, si costituiva altresì l'**Amministratore Nazionale Fabio Roscioli** che deduceva la carenza in capo al Carrazza e al Conte dei requisiti di candidabilità in quanto, il primo non aveva il tesseramento per due annualità consecutive e, il secondo era sponsorizzato dall'on. Bicchielli che non è in regola con il versamento della quota annuale. Deduceva altresì che "*alla data di convocazione di tutti i Congressi Regionali, l'inserimento dei dati relativi al tesseramento era stato completato e che unitamente alle rispettive convocazioni è stato reso noto il numero aggiornato e completo degli aventi diritto per ciascuna provincia*".

Sulla base di tali elementi, l'Amministratore Nazionale chiedeva il rigetto del ricorso.

Infine, con memoria in data 9 ottobre 2026, presentava le proprie deduzioni il **Responsabile Nazionale del Settore organizzazione, Francesco Battistoni,** il quale chiedeva il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni di merito:

- la regolarità dell'intera procedura, a partire dalla convocazione che è stata correttamente e tempestivamente pubblicata in data 28 luglio unitamente al numero degli aventi diritto per ciascuna provincia nella sezione Congressi sotto la voce Campania, l'assenza di un diritto del Conte e del Carrazza ad accedere agli elenchi in ragione della loro incandidabilità (l'uno per carenza di Presentatore Politico e l'altro per difetto del requisito della doppia annualità di tesseramento), la conformità del metodo elettorale per acclamazione a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento per lo svolgimento dei Congressi Regionali e la circostanza che fosse pervenuta un'unica candidatura rendeva legittima la previsione di un unico seggio a Napoli.

Il **Presidente del seggio congressuale Alberto Cirio** non ha inviato osservazioni.

Letti gli atti e i documenti di causa il Collegio osserva quanto segue sui motivi di merito proposti dai ricorrenti.

(i) Con riferimento alla violazione dell'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento dei Congressi Regionali (di seguito il "Regolamento") per non aver indicato nella convocazione del Congresso il numero di firme che occorreva raccogliere in

ciascuna provincia, il Collegio ritiene la censura formalmente corretta, non essendo stato in effetti indicato tale dato.
Nella sostanza, tuttavia, non risulta che i ricorrenti abbiano patito un pregiudizio per tale omissione, poiché l'elenco degli iscritti in ciascuna provincia è stato pubblicato unitamente alla convocazione su apposita sezione del sito del Movimento e sulla base di tali elenchi, divisi per provincia, non sarebbe certamente stato oneroso calcolare a quante firme ammontasse il 15% - operazione peraltro agevolmente compiuta nei ricorsi là dove si individua esattamente il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere (almeno 1.768 firme complessive, ripartite fra 239 ad Avellino, 391 a Benevento, 275 a Caserta, 568 a Napoli e 295 a Salerno, cfr. pag. 9 di entrambi i ricorsi).
La ratio delle disposizioni di cui agli artt. 1 (indicazione del numero di firme necessarie alla candidatura) e 3 del Regolamento (pubblicazione del numero degli aventi diritto) risponde del resto alla medesima esigenza di far sì che dal momento della convocazione del Congresso, coloro che intendano candidarsi, abbiano piena contezza del numero minimo di firme da raccogliere in ciascuna provincia a sostegno della propria candidatura.
Considerata tale finalità, non risulta che essa sia stata menomata dalla mancata indicazione del numero delle firme necessarie all'interno della convocazione (il Regolamento, peraltro non impone che il dato numerico e l'indizione del Congresso siano contenuti nello stesso documento), poiché unitamente alla convocazione è stato indicato, con un unico separato documento pubblicato nella medesima sezione dedicata del sito www.forzaitalia.it (casella Congressi Regionali – Campania), il numero dei soci in ciascuna provincia il che rendeva estremamente semplice il calcolo del relativo 15% (come peraltro già avvenuto per tutti gli altri Congressi Regionali già tenutisi).
Priva di pregio è poi l'osservazione per cui i dati sul tesseramento sarebbero stati incerti e "*invia di aggiornamento*", come indicato dalle disposizioni di Attuazione del Regolamento adottate dall'Amministratore Nazionale in data 11 febbraio 2026.
Benché ovvio, è lo stesso Regolamento all'art. 3 che prevede che il numero degli iscritti per ciascuna provincia sia reso noto "*al completamento degli inserimenti degli iscritti per ogni Regione*". Del resto, considerando la finalità sopra evidenziata, la pubblicazione di dati parziali sarebbe del tutto inutile e non consentirebbe di raggiungere lo scopo delle norme regolamentari citate.
Come evidenziato dall'Amministratore Nazionale, il calendario congressuale è stato predisposto proprio in ragione del progressivo completamento degli inserimenti e quindi, alla data delle diverse convocazioni, sono stati pubblicati dati completi e aggiornati.

La contestazione deve pertanto essere respinta per le ragioni esposte, nonché per quanto si dirà relativamente ai motivi che seguono.

(ii) Il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, poiché tutti funzionalmente interdipendenti.

In primo luogo, vale la pena osservare che le disposizioni di attuazione del Regolamento sono integrative e suppletive - ma non sostitutive - di quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto, rispetto al quale sono di rango inferiore.

Esse, pertanto, non possono derogare alle previsioni dello Statuto che costituiscono le regole fondamentali cui devono attenersi tutti i soci e le articolazioni del Movimento.

Con riferimento, in generale, all'esercizio dei diritti associativi di voto e alla partecipazione all'attività del Movimento, l'art. 7 dello Statuto afferma che essi possano avvenire "***a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa***".

In merito al diritto di elettorato passivo per gli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e delle Grandi Città, l'art. 9 dello Statuto dispone che esso è esercitato dai soci con **tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validità.**

Poste tali regole generali e sovraordinate, dalla lettura degli atti di causa è emerso quanto segue.

Alessandro Carrazza risulta iscritto negli anni 2024 (tesseramento in data 31 ottobre 2024 con bollettino postale) e 2026 (con carta di credito il 5 agosto 2026), ma non risulta tesserato nel 2025. Benché invitato dal Settore Nazionale Organizzazione (cfr. all. 2 memoria Battistoni), egli non ha prodotto il versamento dell'annualità 2025 che non è stato allegato neppure in questa sede, avendo egli solo affermato di aver consegnato la scheda di adesione (ma non il versamento) al Segretario Provinciale che invece ha negato tale circostanza. Egli, pertanto, difettava della qualità di socio del Movimento per l'annualità 2025 che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto "*si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa*", e dalla quale era comunque decaduto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per mancato rinnovo entro il 30 novembre.

Per tali ragioni, non v'è dubbio che il Carrazza difetti del requisito della doppia annualità di tesseramento in corso di validità e che, pertanto, non fosse eleggibile a Segretario Regionale.

Giuseppe Bicchielli ha assunto la qualità di socio del Movimento nel 2025 (si è iscritto il 18 dicembre 2025 con bonifico bancario) ma non ha rinnovato il tesseramento per il 2026. La tessera non può essere imputata al 2026, poiché alla data della sua adesione era ancora in corso la campagna di tesseramento del 2025 e quella per il 2026 non era iniziata. Egli, pertanto, non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, ai sensi dell'art. 7, gli sono preclusi il diritto di

voto e la partecipazione all'attività del Movimento. Tale preclusione non consentiva a parere di questo Collegio il legittimo esercizio della facoltà di agire quale Presentatore Politico del candidato *in pectore* Giuseppe Conte.
Le disposizioni di attuazione del Regolamento vanno lette nella cornice statutaria, per cui la mera qualità di Parlamentare o Consigliere Regionale, richiesta dalla normativa di attuazione, non può essere ritenuta di per sé sufficiente o tanto meno sostitutiva dell'art. 7 dello Statuto che preclude la partecipazione alla vita associativa e l'esercizio del diritto di voto in caso di irregolarità contributiva e dell'art. 8 del Regolamento per le adesioni a Forza Italia che impone a tutti coloro i quali rivestono cariche di partito o elettive sia a livello locale sia nazionale di effettuare l'adesione o il rinnovo annuale della quota di adesione entro il 31 marzo (come anche ricordato dal Responsabile Nazionale adesioni con lettera in data 4 marzo 2026, cfr. all. 1 memoria Battistoni).
Alla luce di tali considerazioni i ricorrenti **Carrazza e Conte erano privi dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità** per il Congresso Regionale della Campania svoltosi il 9 settembre 2026, **l'uno per difetto dei requisiti personali di elettorato passivo, e l'altro per aver inviato una candidatura in pectore viziata dalla presentazione da parte di un parlamentare con una posizione contributiva e associativa irregolare**.
Ciò posto, occorre verificare se il Settore Nazionale Organizzazione avesse il potere di compiere una autonoma valutazione sui requisiti di candidabilità dei suddetti ricorrenti, ovvero, come sostenuto da questi ultimi, se fosse tenuto a fornire l'elenco dei soci in ciascuna provincia per poi eventualmente impugnare la candidatura.
A tale riguardo si ricorda che le disposizioni di attuazione al Regolamento sono state adottate allo scopo di contemperare il rispetto della normativa sulla privacy posta a tutela dei dati personali degli iscritti (D.lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016) con la parità di accesso ai predetti dati da parte di coloro che volessero candidarsi a Segretario Regionale.
In tale ottica è stata prevista una modalità di accesso ai dati dei soci da parte di chi manifesti la volontà di candidarsi a condizione di essere sostenuto da un Presentatore Politico (così mostrando la genuinità e credibilità della potenziale candidatura) e previa sottoscrizione dell'atto di designazione a soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2 *quaterdecies* D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali dei predetti iscritti (c.d. "Atto di Designazione").
Le Disposizioni di attuazione del Regolamento non prevedono la consegna automatica dei dati a chi ne faccia richiesta, ma concedono al Settore Nazionale Organizzazione il termine di 7 giorni per autorizzare o negare l'accesso sulla base di valutazioni che devono essere necessariamente prodromiche alla consegna dei dati

stessi e che non possono non implicare l'accertamento dalla sussistenza dei presupposti per la candidatura a Segretario Regionale richiesti dalla disciplina statutaria e regolamentare del Movimento.
Ed infatti, le Disposizioni attuative non prevedono un accesso indiscriminato ai dati degli iscritti sulla base della mera dichiarazione di volersi candidare, là dove, sulla base delle risultanze ufficiali del Movimento, risulti che l'accesso non sarebbe funzionale alla loro candidatura ed elezione al Congresso, poiché pacificamente incandidabili e ineleggibili.
La richiesta di accedere a dati personali che non sia strettamente funzionale alla finalità congressuale non può pertanto essere accolta.
L'accertamento in ordine alla non candidabilità e ineleggibilità dei ricorrenti Conte e Carrazza assorbe le irregolarità procedurali denunciate in merito alla procrastinazione e alla mancata consegna dei dati inerenti gli iscritti cui essi, per le ragioni esposte, non avevano diritto. Del pari assorbe ed esclude il loro diritto a dolersi della mancata pubblicazione del numero di firme necessarie in ciascuna provincia di cui al primo motivo, comunque ritenuta non essenziale per la validità della procedura.
(iii) Il Collegio ritiene di trattare congiuntamente anche il quinto e il sesto motivo di ricorso relativi alla violazione delle norme statutarie e regolamentari per aver proceduto all'elezione per acclamazione e aver ridotto i seggi originariamente previsti per le votazioni ad un unico seggio a Napoli.
A tale riguardo, occorre innanzitutto valorizzare la circostanza che alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (7 settembre ore 15.00) era pervenuta una sola candidatura a Segretario Regionale con una lista collegata per i membri della Segreteria Regionale.
Il risultato congressuale, pertanto, era scontato e, proprio per tale ragione, le votazioni sono state accorpate nella sede di Napoli e si è proceduto per acclamazione.
Vale la pena osservare che, non essendo previsto un quorum costitutivo né deliberativo, sarebbe stato sufficiente anche un solo voto in favore del candidato Segretario e della lista a lui collegata per dichiarare valida l'elezione e procedere alla proclamazione e, quindi, correttamente e conformemente alla prassi congressuale, il Presidente del seggio non ha stilato un elenco dei presenti e ha proceduto all'elezione per acclamazione.
Tale metodo elettorale, la cui legittimità è espressamente riconosciuta nello Statuto "*qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi*" (cfr. art. 19 u.c.), è stato esteso dal Regolamento anche al caso in cui sia presente un solo candidato (cfr. art. 7 u.c.).

L'elezione del segretario e della lista a lui collegata nella misura dei membri eleggibili si è pertanto svolta secondo le norme statutarie e regolamentari.
Vale la pena poi osservare che la lettera inviata da alcuni soci in data 9 settembre 2026 con cui si diffidava "*dal procedere alle operazioni congressuali e alla proclamazione degli eletti senza avere preventivamente disposto una rigorosa verifica della platea degli aventi diritto, del quorum richiesto e di tutte le sottoscrizioni depositate*" non conteneva alcuna specifica obiezione all'utilizzo del metodo elettorale dell'acclamazione né contestava l'accorpamento dei collegi nell'unica sede partenopea, né risulta che altri soci non residenti nella provincia di Napoli, abbiano lamentato tali circostanze.
Anche la censura relativa alla chiusura del Congresso alle ore 19.30 è priva di pregio, poiché l'art. 4 del Regolamento impone l'apertura dei seggi per almeno cinque ore quando vi siano operazioni elettorali da svolgere, ma non quando, essendo pervenuta una sola candidatura e avendo proceduto per acclamazione, non vi siano schede da votare né seggi da mantenere aperti per tale lasso di tempo.
Dal verbale del Congresso, peraltro, emerge che esso è stato connotato da un ampio dibattito con diversi interventi di esponenti del Movimento locali e nazionali che si sono confrontati in esito alla relazione del candidato Segretario Regionale e che successivamente si è proceduto all'elezione per acclamazione.
(iv) Con riferimento, infine, alle richieste istruttorie avanzate dai ricorrenti, il Collegio ritiene completo il quadro fattuale acquisito agli atti, essendo stata prodotta tutta la documentazione relativa alla procedura congressuale (ad eccezione degli elenchi dei firmatari di cui si dirà *infra*), nonché chiarita la posizione associativa e/o contributiva dei ricorrenti.
La loro audizione, poi, non potrebbe che confermare quanto già dedotto e documentato nei ricorsi e quella della dott.sa Silvia di Lorenzo è del tutto irrilevante, essendo pacifico e non contestato che la sede nazionale del Movimento ha osservato un periodo di ferie dal 7 al 26 agosto.
Merita solo brevemente osservare che gli elenchi dei soggetti che hanno sottoscritto la candidatura del Segretario eletto non sono ostensibili poiché contengono **dati personali sensibili** (nome, cognome, data di nascita ed estremi del documento di identità) che possono essere accessibili ai soli soggetti espressamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Del resto né lo Statuto né il Regolamento prevedono l'esibizione di tali elenchi – esibizione che, appunto, sarebbe contraria alla normativa vigente -, ma solo che le firme siano sottoposte dapprima al vaglio di coloro che le raccolgono sul territorio e, successivamente, al controllo del Settore Nazionale Organizzazione che ne verifica la completezza, la regolarità, l'assenza di duplicazioni e il raggiungimento della soglia minima del 15% degli iscritti per ciascuna provincia. Infine, i predetti elenchi

vengono trasmessi per un'ultima verifica al Presidente del Congresso. Essi dunque, in ossequio alle disposizioni regolamentari, sono sottoposti a un triplice vaglio di completezza e correttezza (territorio, Settore Nazionale Organizzazione e Presidente del Congresso), ma non possono essere oggetto di ostensione a terzi.

Fermo restando quanto sopra, vale poi la pena osservare, che la richiesta di acquisizione dei predetti elenchi appare del tutto esplorativa non avendo i ricorrenti addotto alcun elemento, neppure indiziario, dal quale possa desumersi la loro irregolarità.

PQM

Il Collegio

- rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2026

Il Segretario e Relatore	Il Presidente
Avv. Eleonora d'Avack	Sen. Guido Walter Cesare Viceconte



